

# FRA COMMON LAW E CIVIL LAW. IL JURY NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE SICILIANA (1810-1815)

Daniela Novarese

*“Noi profitteremo anche in quest’oggetto de’ lumi che ci offre la britannica nazione, ch’è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne’ criminali giudizi”.*

(G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*)

*“Il nome del Giury suona sì dolce a tutti gli amatori della libertà che sembra basti il proporlo perché sia accettato”.*

(M. AMARI, *Lezioni di diritto penale*)

I. PREMESSA – II. IL TRIAL BY JURY: DALLO SCHEMA DELLE LEGGI COSTITUZIONALI DI SICILIA ALLA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA – III. IL JURY FRA CARTA COSTITUZIONALE E CODICE PENALE – IV. IL BIENNIO 1814-1815 – V. IL PROGETTO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA DEL GIURI – VI. QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA – APPENDICE

## I. PREMESSA

1. Il quinquennio 1810-1815 rappresenta uno snodo fondamentale nella storia istituzionale e politica siciliana, risultando caratterizzato dall’avvio di un doppio processo di costituzionalizzazione e di codificazione che avrebbe portato, nel 1812, all’elaborazione di una carta costituzionale<sup>1</sup> e,

---

<sup>1</sup> Sulla carta palermitana del 1812, generalmente contrapposta dalla storiografia, quale modello a carattere “aristocratico”, alla coeva carta di Cadice, destinata a divenire espressione di un costituzionalismo “democratico”, si possono vedere, principalmente, F. GUARDIONE, *La costituzione siciliana del 1812*, Roma 1912; S. F. ROMANO, *La costituzione siciliana riformata nel Parlamento del 1812*, Palermo 1812; E. DEL CERRO – N. NICEFORO, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in *Archivio Storico Siciliano*, n.s., XXXVIII (1913), pp. 197-263; XXXIX (1914), pp. 269-328; XL (1915), pp. 20-44.; XLI (1916), pp. 321-358., XLIV (1922), pp. 70-153, XLV (1924), pp. 1-84, XLVI (1925), pp. 1-35; H. M. LACKLAND, *The Failure of the Constitutional Experiment in Sicily, 1813-1814*, in *The English Historical Review*, XLI (1926), pp. 210ss., E. PONTIERI, *Ai margini della costituzione siciliana del 1812*, Roma 1933; V. TITONE, *La costituzione del 1812 e l’occupazione inglese della Sicilia*, Bologna 1936; F. RENDA, *La costituzione del 1812 e l’autonomia siciliana*, in *La Sicilia e l’Unità d’Italia*, Milano 1962, pp. 523ss.; C.R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. III. Alle origini del “modello siciliano” in *Clio*, XXXI.1 (1995), pp. 5-63; A. ROMANO, *En los albores del constitucionalismo europeo. La “carta” siciliana del 1812*, in *Anuario de Historia del Derecho Español. Homenaje a F. Tomás y Valiente*, LXVII (1997), pp. 777-797. Una riconsiderazione delle problematiche legate all’esperienza costituzionale siciliana del 1812 si sono avute in

contestualmente, alla redazione dei progetti dei codici penale e di procedura civile<sup>2</sup>.

2. Redatta in un peculiare contesto caratterizzato dallo scontro militare ed ideologico tra Francia ed Inghilterra nel Mediterraneo<sup>3</sup>, la costituzione palermitana del 1812 venne a rappresentare probabilmente, date le dimensioni e la posizione strategica della Sicilia, il prodotto più importante di uno dei “laboratori di ingegneria costituzionale” sollecitati dalla presenza inglese nel Mediterraneo<sup>4</sup>. Una presenza che doveva portare, nel giro di circa un decennio, all’elaborazione di carte o di progetti costituzionali alternativi a quelli di matrice francese diffusisi prima con il dilagare dell’esperienza giacobina e poi con la conquista e gli assetti napoleonici.
3. Nell’ambito di un disegno complessivo ispirato a dimostrare che “mentre la Francia conquista per devastare, la Gran Bretagna conquista per far del bene”<sup>5</sup> nascevano, infatti, la costituzione del Regno anglo-corso (1794), i

---

occasione del Convegno internazionale di studi *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800*, tenutosi a Messina nel novembre del 1996. Negli *Atti* (Milano 1998, a cura di A. ROMANO) si leggono gli specifici contributi di D. NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta del 1812*, pp. 771-812; C.R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal modello “corso” (1794) al modello “ionio” (1818)*, pp. 391-434; R. FEOLA, *Le premesse della costituzione del 1812*, pp. 813-872. Da ultimo, cfr. E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni*, Milano 2000; A. ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812. Preceduta da un discorso sulla medesima, e da diplomi relativi alla Convocazione del Parlamento, ed alla Sanzione di tutte le proposte di esso: Coll’aggiunta di un Compendio della Costituzione d’Inghilterra*, Palermo 1813 (rist. an. Soveria Mannelli 2000, pp. xix-lxiii); D. NOVARESE, *La carta siciliana del 1812: una costituzione concordata*, in *Sovranità e autonomie. Monarchie, Parlamenti, Leggi nell’Europa Mediterranea*, a cura di A. ROMANO, Milano 2002 (in corso di stampa). Per ulteriori indicazioni bibliografiche si rinvia a ROMANO, *Prefazione alla Costituzione del Regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell’anno 1812*, Palermo 1813 (rist. an. Messina 1996), pp. XXVII-XXXI.

<sup>2</sup> Sul progetto di codice penale e sulla sua stretta connessione alla costituzione, cfr. D. NOVARESE, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell’Ottocento. Il “progetto di codice penale” del 1813*, Milano 2000; sul progetto di codice di procedura civile, cfr. M.A. COCCHIARA, *Tutela dei diritti e procedure. Il progetto di codice di procedura civile siciliano del 1813*, in *Diritti e libertà nell’esperienza codicistica e costituzionale europea (secc. XVIII-XIX). Modelli, progetti, soluzioni*, a cura di D. NOVARESE, A. ROMANO, Milano 2002 (in corso di stampa).

<sup>3</sup> Cfr. A. DE FRANCESCO, *La Sicilia negli anni rivoluzionari e napoleonici: una prospettiva di ricerca*, in ID., *Rivoluzione e costituzioni: saggi sul democratismo politico nell’Italia napoleonica 1796-1821*, Napoli 1996, part. pp. 91-126; NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra* cit., pp. 771-812. Per una ricostruzione complessiva delle vicende siciliane del quinquennio costituzionale si possono vedere: F. RENDA, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma 1963; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia*, in V. D’ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia*, in *Storia d’Italia* diretta da G. Galasso, Torino 1989, pp. 611-666; J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck e l’occupazione britannica in Sicilia, 1811-1814*, con *Introduzione* di M. D’ANGELO, Palermo 2002.

<sup>4</sup> L’espressione è di RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione* cit., p. 394.

<sup>5</sup> L’affermazione di G.F. Leckie è riportata da ROSSELLI, *Lord William Bentinck* cit., p. 67.

progetti di costituzione per Malta (1802 e 1810), la carta palermitana del 1812, la carta degli Stati Uniti delle isole ionie (1818)<sup>6</sup>.

4. In particolare la costituzione di Palermo, nata in un clima di mistificazione ideologica, alimentato dallo stesso plenipotenziario William Bentinck<sup>7</sup>, all'interno del quale risultava "naturale" il riferimento costante al "mitico" modello inglese<sup>8</sup>, frutto di un'esperienza secolare che si voleva assai simile a quella che aveva prodotto l'"antica costituzione siciliana"<sup>9</sup>, doveva rappresentare per la Gran Bretagna, in quel particolare momento storico, un " trampolino di lancio" verso la conquista del Continente e non è un caso che, a questo proposito, Lord Bentinck scrivesse che l'Isola avrebbe potuto

---

<sup>6</sup> Si veda, a questo proposito C.R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818). I. Il modello "corso"*, in *Clio*, XXVII.3 (1991), pp. 365-451; ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo.II. Fra "whigs" e "tories": le istanze "costituzionali a Malta"*, in *Clio*, XXIX.2 (1993), pp. 213-282; ID., *Ancora sul "modello corso": il sistema elettorale e la sua derivazione britannica*, in *Clio*, XXIX.4 (1993), pp. 576-607; ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818) cit.*, ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione cit.*

<sup>7</sup> Si veda, a questo proposito, ROSSELLI, *Lord William Bentinck cit.*, p. 115.

<sup>8</sup> Utilizzando il termine "mito" si vuole fare riferimento alla capacità di una costituzione di "dilatare lo spazio rivoluzionario" e di rappresentare, al di là delle circostanze che l'avevano vista nascere, un modello di riferimento per altre realtà storiche. A proposito del "mito" rappresentato dalla costituzione inglese, si vedano le osservazioni di P. SCHIERA, *La costituzione inglese fra storia e mito*, in *Il modello costituzionale inglese cit.*, part. p. 58.

<sup>9</sup> Appare significativo, a tal proposito, che il Parlamento siciliano ritenesse "la costituzione politica d'Inghilterra la più adatta a procurare lo splendore del trono e la felicità dello Stato, come pure la più uniforme ai capitoli ed istituzioni politiche di questo Regno" (Archivio di Stato di Palermo (da ora ASP), *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1853, f. 8r. Sul punto si vedano le considerazioni di ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia cit.*, part. pp. xxiii-ss. Sulla diffusione nell'Isola delle idee "costituzionali" europee, cfr. E. SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1813)*, Catania 1966; ID., *Sicilia, Francia, Inghilterra: modelli costituzionali*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, LXXX (1984), pp. 97ss.; ID., *La recezione del modello costituzionale inglese in Sicilia*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, II, a cura di V. COMPARATO, Firenze 1989, pp. 307ss.; C. SPOTO, *Le «fonti» ideologiche della costituzione siciliana del 1812*, in *Assemblee di Stati e costituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, II, Città di Castello 1983, pp. 459ss; E. SCIACCA, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette ed Ottocento*, in *Il modello costituzionale inglese cit.*, pp. 375-390. Risulta emblematico, al fine di comprendere il senso di un'operazione politica e culturale che trovava funzionale il costante riferimento al modello costituzionale inglese, il pensiero di uno dei protagonisti della stagione costituzionale siciliana, Niccolò Palmeri, il quale scriveva: "...Convenuto l'affare, essi [i principi di Belmonte e di Castelnuovo] unitamente a lord Bentinck diedero all'abate Paolo Balsamo l'incarico di stendere il piano della costituzione, nel quale, per non incontrare difficoltà dalla parte del re e del principe vicario, si stabilì di farsi quanto meno innovazioni di potessero agli antichi statuti di Sicilia. Balsamo fece allora, ma con più senno, ciò che poco prima erasi fatto in Spagna dalla commissione destinata dalle corti: riandare cioè tutte le antiche leggi di Sicilia, e scegliere quelle ch'erano più confacenti all'oggetto. Laonde egli non fece altro che svolgere i capitoli del regno, pigliarne i più interessanti e metterli in ordine, e renderne l'espressioni più acconce alle moderne idee di dritto pubblico. Balsamo pieno la mente della costituzione d'Inghilterra, che avea a fondo studiata nella sua dimora in quel paese, non sì tosto ebbe esaminato i capitoli del regno di Sicilia, conobbe, che la differenza tra la costituzione inglese e l'originaria costituzione di Sicilia era l'effetto o dell'abuso, o dell'inosservanza di alcuni capitoli. Laonde, ricondurre la costituzione siciliana al suo antico essere, ed adottare la costituzione inglese, non eran che due maniere diverse d'esprimere la stessa cosa" (N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Losanna 1847 (rist. con *Introduzione* di E. SCIACCA, Palermo 1972, pp. 155-156), ampiamente citato e commentato da ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia cit.*, part. pp. xxiii-xlvi.

“contribuire con estremo vigore alla conquista dell’Italia non con le armi, ma con l’esempio della sua felicità. ... Se, per volere del Principe, si darà alla Sicilia una Costituzione che garantirà una libertà moderata e ragionevole al suo popolo, e ne incoraggerà la felicità e la prosperità, allora riterrò la conquista dell’Italia e la restaurazione di Napoli conseguiti per metà”<sup>10</sup>.

5. La carta palermitana, per il profilo penalistico, al pari delle costituzioni redatte in Corsica, a Malta e nelle isole Ionie, recepiva il principio dell’*habeas corpus*<sup>11</sup> e del *trial by jury*, con evidente “omaggio” al celebrato modello<sup>12</sup>.
6. Al contempo, però, la stessa carta era non priva di numerosi agganci con il costituzionalismo di matrice francese<sup>13</sup>, facendo espresso riferimento, in un contesto che finiva con l’apparire contraddittorio, rappresentando una prospettiva “sostanzialmente estranea alla tradizione di *common law*”<sup>14</sup>, ad una moderna codificazione del diritto che avrebbe dovuto completare idealmente il rinnovato sistema normativo del Regno.

## **II. IL TRIAL BY JURY: DALLO SCHEMA DELLE LEGGI COSTITUZIONALI DI SICILIA ALLA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA**

7. La previsione del *trial by jury* risulta contestuale alla redazione dell’originario progetto di costituzione elaborato dall’economista Paolo

---

<sup>10</sup> L’affermazione è riportata da ROSSELLI, *Lord William Bentinck* cit., p. 83.

<sup>11</sup> Il §. 35, cap. I, tit. III della costituzione disponeva, infatti: “Il nuovo codice fisserà le istruzioni della processura, e li motivi ad inquirere, carcerare, a costituire, ed a subire i rei, adottandosi la legge dell’*habeas corpus*, e li provvedimenti del codice criminale Inglese, in quanto permettono gli usi del nostro Regno, lo spirito, e costume nazionale” (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 154). Sul writ di *habeas corpus*, ritenuto da Blackstone “the great and efficacius writ”, si veda P. BISCARETTI di RUFFIA, *Habeas Corpus*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIX, Milano 1970, pp. 941-945.

<sup>12</sup> A questo proposito RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione* cit., p. 393, nt. 5, afferma che “proprio i principi guida del costituzionalismo burkiano ... coniugati ad un ampio sistema di libertà pubbliche, quali la libertà di stampa e di opinione, l’*habeas corpus*, il “trial of jury”, costituiranno i caposaldi della ... progettistica costituzionale nel Mediterraneo”. Anche la costituzione di Cadice faceva riferimento al *jurado*. Sulle problematiche connesse all’introduzione della giuria nella costituzione gaditana del 1812, cfr. C. MUÑOZ DE BUSTILLO, *La justicia no letrada en el primer constitucionalismo español*, in *Il modello costituzionale inglese* cit., pp. 285-324; ID., *La participación ciudadana en la justicia española: principio de libertad, results de institución*, in *Diritti e libertà* cit., in corso di stampa.

<sup>13</sup> Mi sia consentito fare riferimento a NOVARESE, *La carta siciliana del 1812* cit.; ID., *Costituzione e codificazione* cit., pp. 37-60.

<sup>14</sup> A questo proposito ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia* cit., p. xl, ha opportunamente rilevato che “se l’art. X faceva rinvio, a proposito del tribunale dei pari, al costume inglese, lo stesso articolo per definire i diritti e i doveri dei cittadini rinviava però ad un Codice, per la cui redazione era stata insediata un’apposita Commissione, che indubbiamente costituiva un’immissione estranea al sistema anglosassone di *common law*”.

Balsamo, su incarico dei principi di Belmonte e di Castelnuovo e sotto la supervisione di Lord Bentinck. *Lo Schema delle leggi costituzionali di Sicilia*, attribuibile proprio al Balsamo, disponeva, infatti, al capitolo XXX:

“Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio de’ Pari o de’ giurati in quel modo conforme alla Costituzione d’Inghilterra, che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

8. Similmente tutte le liti appartenenti ad agricoltura, ad arti e mestieri o a commercio, dovranno innanzi i tribunali competenti essere giudicati da dodici intelligenti ed onesti agricoltori o artefici, o negozianti, non dovendo in tali casi fare altro i predetti tribunali, che soprintendere alla legalità de’ processi, diriggere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le sentenze ...”<sup>15</sup>.
9. Lo studio degli atti delle sessioni parlamentari ha messo in luce come, accogliendo le sollecitazioni del Balsamo, il “generale straordinario Parlamento” del 1812 si dedicasse, fin dalle prime sedute, a tali problematiche. E’ significativa, ad esempio, la proposta di introdurre “il giudizio de’ giurati ossia de’ pari di condizione”, avanzata dalla camera demaniale nel settembre del 1812 e prontamente accolta dagli altri due bracci dell’Assemblea parlamentare<sup>16</sup>.
10. Si stabiliva, pertanto che “il giudizio dei giuri o sia eguali giudici del fatto sarà introdotto e stabilito in questo Regno per i giudizi criminali ugualmente per ogni classe di cittadini” tranne che per i pari temporali, giudicati dalla Camera Alta secondo “modi e forme che si praticano in Inghilterra”. La camera ecclesiastica si limitava ad aggiungere la previsione, per i pari spirituali, di essere giudicati anch’essi dalla Camera Alta “in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa”<sup>17</sup>.
11. Il compito di adattare il “sistema del giuri alle circostanze locali e morali” dell’Isola veniva affidato alla commissione incaricata di redigere i

---

<sup>15</sup> *Lo Schema delle leggi costituzionali di Sicilia* si legge ora in PELLERITI, 1812-1848. *La Sicilia fra due costituzioni* cit., part. pp. 188-189.

<sup>16</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1853, sessione 22 del 19 settembre 1812: “Il giudizio de’ giurati ossia de’ pari di condizione sii introdotto e stabilito in questo Regno sì nelle materie civili che criminali con gli stessi modi e forme che si osservano in Inghilterra. Il comitato incaricato della formazione del codice criminale e civile avrà special incarico di applicare un tal sistema con la maggior convenienza possibile alle circostanze locali e morali di questo Regno adottandone per i giudizi civili quella parte che crederà conveniente. Si darà parimenti notizia del comitato che si sta occupando della organizzazione delle magistrature e del potere giudiziario”.

<sup>17</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1855, sessione 47 del 28 ottobre 1812: “L’illustrissimo braccio militare ... finalmente aderisce che al capitolo riguardante il giudizio dei giuri si aggiunga quanto propose lo stesso illustrissimo e reverendissimo braccio ecclesiastico, cioè che i pari spirituali saranno giudicati dalla Camera dei Pari in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa”.

codici<sup>18</sup>. Contestualmente si provvedeva alla creazione di una commissione che avrebbe dovuto elaborare un *Piano* per l'organizzazione delle magistrature, da inserire nel testo della costituzione<sup>19</sup>.

12. Era ancora una volta il braccio demaniale a presentare, a metà di ottobre, una proposta nella quale, all'art. 12, conformemente alle indicazioni dell'abate Balsamo, si leggeva che “per adottare poi quanto si è votato nella camera demaniale di applicare ad alcune cause civili il giudizio de' pari come in Inghilterra, si stabilisce che tutte le liti appartenenti all'agricoltura ed arti e mestieri dovranno innanzi i magistrati competenti esser giudicati da duodeci intelligenti ed onesti agricoltori o artigiani non dovendo in tale caso predetti tribunali far altro che soprattendere alla legalità dei processi, dirigere le decisioni de' sopraddetti arbitri ed autorizzare le loro sentenze”<sup>20</sup>.

13. Dai lavori parlamentari si rileva altresì che, sempre per iniziativa del braccio demaniale, il *Decreto per la libertà della stampa* avrebbe dovuto prevedere, per chi si riteneva offeso a mezzo stampa, la facoltà di citare l'autore dello scritto innanzi al giudice ordinario. Una giuria di pari, scelta preferibilmente fra professori universitari, maestri, autori o traduttori di opere, laureati o comunque alfabetizzati sarebbe intervenuta nel giudizio<sup>21</sup>. Ed era la medesima camera demaniale a proporre che, nel decreto *Della libertà, diritti e doveri dei cittadini*, fosse inserita una disposizione per cui “ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, menocché fosse impedito per raggion di parentela”<sup>22</sup>, configurando così un obbligo, piuttosto che “un derecho constitucional subjetivo”<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1853, sessione 47 del 28 ottobre 1812.

<sup>19</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1851, sessione 16 del 6 settembre 1812; sessione 17 del 9 settembre 1812, sessione 18 dell'11 settembre 1812.

<sup>20</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1851, sessione 36 del 15 ottobre 1812, “Piano generale presentato dal comitato eletto per l'organizzazione delle magistrature ... votato e concluso dal braccio demaniale”.

<sup>21</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1853, “Atti del braccio demaniale”, seduta 17 del 9 settembre 1812: “Art.3. Chiunque si crederà offeso per qualche cosa che sarà stata pubblicata in isrampa potrà chiamare l'autore innanzi al giudice ordinario. Quando l'autore accusato di calunnia non potrà provare la verità di ciò che ha pubblicato, né potrà provare che l'offesa sia stata involontaria, egli sarà condannato come libellista calunniatore; 4. Le forme del giudizio e la processura saranno simili a quelle stabilite nel Parlamento nell'articolo [ ] de' Giurati”; 5. Nel formare a quell'oggetto la lista de' Giurati a seconda di quanto si è stabilito dal Parlamento nell'articolo [ ] si preferiranno i professori delle Università e loro sostituti, i maestri delle scuole pubbliche, gli autori o traduttori di qualche opera, quelli che sono laureati e finalmente quelli che per comune opinione posseggono una sufficiente istruzione”.

<sup>22</sup> ASP, *Protonotario del Regno*, Parlamenti, v. 1853, sessione 39 del 19 ottobre 1812.

<sup>23</sup> Così B. CLAVERO, *Giurati come in Inghilterra: justicia de iguales entre norteamérica y Sicilia*, in *Il modello costituzionale inglese* cit., p. 264.

14. Le proposte avanzate e concordate dai tre bracci che componevano il “Parlamento costituente” del 1812 trovavano sostanzialmente posto nella redazione finale del testo palermitano.
15. Infatti, il titolo III della costituzione, dedicato al potere giudiziario, stabiliva, al §.9 del cap. I, che “le materie tutte di fatto ne’ giudizj sì civili, che criminali siano decise da un Giuri per la formazione, ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente dedicato il comitato per la formazione de’ codici civile e criminale”<sup>24</sup>.
16. Specificamente dedicato all’istituto del *jury* era il titolo *Giudizio de’ Giuri, o sia uguali* che, posto in chiusura del titolo III, si preoccupava di chiarire, al §. 1, che “Giudizio de’ Giuri, o sia Uguali Giudici di fatto, sarà introdotto, e stabilito in questo Regno per i Giudizj Criminali ugualmente per ogni classe di cittadini”.
17. L’istituzione della giuria era prevista dal successivo §. 5 anche per i giudizi civili, seppure “in quei casi e modi, che lo renderà conveniente”<sup>25</sup>.
18. Più avanti il §. 9 del capitolo IX del *Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario* ribadiva che “nelle Cause Criminali avrà luogo il giudizio de’ Giurati, in quel modo conforme alla Costituzione d’Inghilterra, e sarà distintamente espresso nel nuovo Codice Criminale”<sup>26</sup>. A corollario di quanto dichiarato nel citato §. 5 circa la presenza di giudici di fatto nei processi civili, il §. 4 del capitolo XII del medesimo *Piano generale* prevedeva che le liti “appartenenti all’Agricoltura, ed Arti e Mestieri, dovranno innanzi i Magistrati competenti essere giudicati da quel numero d’intelligenti, ed onesti Agricoltori, o Artefici, secondo determinerà il nuovo Codice”<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. *Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 146.

<sup>25</sup> “Egualemente si adotterà per i Giudizj Civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente” (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., pp. 190-191).

<sup>26</sup> Cfr. *Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 178.

<sup>27</sup> “Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune Cause Civili il giudizio de’ Pari, come in Inghilterra, si stabilisce, che tutte le Liti appartenenti all’Agricoltura, ed Arti e Mestieri, dovranno innanzi i Magistrati competenti essere giudicati da quel numero d’intelligenti, ed onesti Agricoltori, o Artefici, secondo determinerà il nuovo Codice, e che non siano più di sette, né meno di cinque; non dovendo in tale caso i predetti Tribunali fare altro, che soprantendere alla legalità de’ Processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati Arbitri, ed autorizzare le loro sentenze, e perché i Tribunali ordinarj (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì fatti giudizj) potranno per privati loro fini, ed interessi talvolta riggettarli, in questo caso la parte, o le parti interessate potranno appellarsi al Tribunale di Cassazione, il quale dall’esame unicamente del Libello dell’Attore, sollecitamente, e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente se mai competa, o no il domandato giudizio de’ Pari, o degli Arbitri” (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., pp. 184-185).

19. Accogliendo la ricordata proposta del braccio demaniale, la carta palermitana faceva ancora specifico riferimento al *jury* nel capitolo XII del decreto *Della libertà, diritti e doveri del cittadino*, laddove si affermava che “ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere Giudice di fatto, menoché fosse impedito per ragioni di parentela”<sup>28</sup>.

20. Non trovava invece posto, nella redazione definitiva, l’orientamento relativo alla procedura “per giuri” per i reati a mezzo stampa. Una proposta questa, avanzata dal braccio demaniale, che ricorda assai da vicino l’analogo progetto di legge del Sieyès sui reati di stampa, nel quale, attenendosi rigorosamente al principio che la giuria dovesse essere composta *stricto sensu* da pari dell’accusato, si prevedeva che ne facessero parte “scrittori ed in mancanza di essi ... persone la cui professione presupponga lo studio delle scienze e delle lettere”<sup>29</sup>.

### III. IL *JURY* FRA CARTA COSTITUZIONALE E CODICE PENALE

21. La lettura del testo della carta siciliana evidenzia, come si è detto, lo stretto rapporto esistente fra costituzione e codici<sup>30</sup>, cui quella faceva specifico riferimento in più punti, immaginandoli quasi come il suo naturale sviluppo e completamento, senza che, peraltro, la mistificante adesione ideologica ad un presunto “modello inglese” fosse avvertita come contraddittoria rispetto all’assunzione dello strumento codicistico.

22. In particolare il diritto processuale penale, strettamente connesso ad una radicale riforma dell’apparato giudiziario, avrebbe dovuto risultare improntato a soluzioni garantiste, palesemente ispirate al sistema di *common law*.

23. Il nuovo sistema processuale, di tipo accusatorio, fortemente innovativo rispetto alla realtà dell’ordinamento siciliano caratterizzato, ancora nel primo decennio del secolo XIX, dal ricorso sistematico alla tortura e sostanzialmente privo di garanzie per l’inquisito<sup>31</sup>, trovava nel testo

---

<sup>28</sup> *Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 97.

<sup>29</sup> Cfr. J.E. SIEYES, *Opere e testimonianze politiche, I, scritti editi*, II, a cura di G. TROISI SPAGNOLI, Milano 1993, p. 506. La circostanza è ricordata da A. PADOA SCHIOPPA, *La giuria all’Assemblea Costituente francese*, in *The Trial Jury in England, France and Germany 1700-1900*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, *Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History*, IV, Berlin 1987, p. 83 e nt. corrispondente.

<sup>30</sup> Si ricordi, peraltro, come la cosiddetta “costituzionalizzazione del problema dei codici”, cioè lo specifico riferimento, nel testo della costituzione, all’assunzione dello strumento codicistico, sia stata ravvisata come una caratteristica delle carte costituzionali di matrice francese. Sul punto, cfr. R. BONINI, *La “costituzionalizzazione” del problema dei codici in Italia tra fine Settecento e inizio Ottocento*, in ID., *Appunti di storia delle codificazioni*, Bologna 1987, pp. 1ss. Sulla specifica vicenda siciliana, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 37-60.

<sup>31</sup> Sul punto, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., part. pp. 52-55 e bibliografia ivi cit.



costituzionale, seppure per tratti generali, una prima delimitazione. Una novità in tal senso era rappresentata proprio dall'introduzione del *jury*.

24. La costituzione, come si è visto, si limitava però semplicemente ad introdurre nell'ordinamento siciliano il *trial by jury* e rimetteva, come si è ricordato, ad una commissione, da istituirsi per la redazione dei codici, il compito di precisarne le funzioni e la composizione, avendo cura di adattarlo "alle circostanze locali e morali di questo Regno"<sup>32</sup>, nonché di prevedere anche "le forme, e i modi da praticarsi nei Giudizj de' Pari, o sia Signori, regolandosi sulla costituzione d'Inghilterra"<sup>33</sup>. Peraltro il Sovrano, nell'apporre il proprio *placet* agli articoli della carta nei quali si faceva riferimento a quell'istituto, si riservava "di dichiarare il Nostro Real animo, dapoiché avremo esaminato ciò, che stabilirà il nuovo Codice su questo punto"<sup>34</sup>.

25. La realizzazione dei codici veniva riguardata dunque, a proposito del *jury*, quale momento ineludibile per rendere effettivo quel sistema di garanzie individuali compendiate nel principio dell'*habeas corpus* al quale il testo costituzionale si ispirava, nella convinzione che, senza codici, il *trial by jury* era destinato a rimanere lettera morta.

26. Circostanza, quest'ultima, sottolineata con forza da Giovanni Aceto il quale, con giudizio severo, osservava che alcune parti del testo costituzionale presentavano "una fastidiosa prolissità e la più vana ridondanza, mentre che in molti altri si trovavano delle importanti lacune, tanto per quel che riguardava l'amministrazione, quanto per quel che aveva rapporto alla libertà civile: per esempio, le principali disposizioni che avevano per oggetto quest'ultima, nel capitolo del potere giudiziario, erano o interamente teoriche, o ineseguibili per la maggior parte senza i nuovi codici penale, e di procedura a' quali esse si riferivano"<sup>35</sup>.

27. Le preoccupazioni espresse dal barone Aceto non sembrerebbe fossero condivise da Lord Bentinck, almeno a giudicare da talune sue osservazioni per cui

---

<sup>32</sup> Cfr. §. 4: "Il Comitato, che sarà incaricato della formazione del Codice Civile e Criminale, regolerà l'adottato sistema de' Giuri alle circostanze locali e morali di questo Regno" (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 190).

<sup>33</sup> Cfr. §. 6. A questo proposito i §§: 2 e 3 chiarivano che "I Pari temporali del Regno saranno però giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi, e con quegli stessi modi e forme, che si praticano in Inghilterra" e che "I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa" (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 190).

<sup>34</sup> Cfr. *Costituzione del Regno di Sicilia* cit., p. 146.

<sup>35</sup> G. ACETO, *Della Sicilia e dei suoi rapporti coll'Inghilterra all'epoca della costituzione del 1812*, Palermo 1848 (rist. an. Palermo 1991, p. 169).

“Devo confessare” –egli scriveva a Castlereagh nel giugno del 1812- “che all’inizio ero decisamente contrario all’adozione della Costituzione inglese. Dubitavo molto che la gente avesse fermezza, saggezza o virtù sufficienti ad attuarla. Tuttavia, la mia disposizione migliorò notevolmente quando vidi che nessun altro piano presentava così poche difficoltà; ed i miei timori diminuirono ancora quando lessi lo schema di una Costituzione modellata su quella inglese, ma con grande moderazione e saggezza e adattata allo stato di questa società degradata, con taluni salutari limiti alla libertà di stampa, e la temporanea sospensione del processo per giuria”<sup>36</sup>.

28. Nonostante nella costituzione si facesse riferimento esclusivamente alla codificazione del diritto civile e penale, sia sostanziale che processuale, ed al codice militare, laddove la documentazione relativa al dibattito parlamentare degli anni 1813-1815 fa esplicito riferimento anche alla codificazione commerciale<sup>37</sup>, nonché ai codici di polizia e sanitario, la realizzazione di moderni codici per l’Isola doveva, sostanzialmente rimanere disattesa o, comunque, non doveva andare oltre la fase progettuale, peraltro con riferimento ai soli codici penale e di procedura civile<sup>38</sup>.

29. Nel progetto di codice penale si parlava di *jury* nell’art. 337, laddove si specificavano le pene da infliggere a giudici che si fossero lasciati corrompere<sup>39</sup>, nell’art. 349 relativo alla pena inflitta ai componenti della giuria che non si presentassero “al luogo che gli sarà destinato dal presidente”<sup>40</sup> e, indirettamente, nell’art. 351<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> Il brano si legge in ROSSELLI, *Lord William Bentinck* cit., p. 116.

<sup>37</sup> Sulla indeterminatezza del lessico costituzionale a proposito dei codici, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., part. pp. 49-52.

<sup>38</sup> Sulla vicenda della mancata codificazione siciliana, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 161ss.

<sup>39</sup> “Alla medesima pena de’ due §.§. precedenti saranno soggetti quei Giuri che per prezzo, doni, o altro emolumento ricevuto o promesso pronunciaranno il lor giudizio dichiarando come il reo l’innocente o come innocente il reo” (*Progetto di codice penale del Principe di Villafranca, del D.D. Ignazio Scimonelli e del D.D. Salvatore Malvastra*, Palermo 1813, ora in NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., p. 265).

<sup>40</sup> “Ogni membro del Giuri che al tempo stabilito non si renderà al luogo che gli sarà designato dal presidente o direttore del Giuri, subirà la pena dai quattro sino ai 15 giorni di castello e pagherà un’ammenda da onze 6 sino ad onze 20” (*Progetto di codice penale* in NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., p. 267).

<sup>41</sup> “I testimonj che non compariscono davanti al direttore del Giuri o vanti la legittima potestà al giorno, ora e luogo determinato nella citazione che sarà stata loro notificata senza aver giustificato con legali certificati le cause legittime che l’hanno impedito di comparire, vi saranno costretti con un mandato d’arresto che potrà spedire il presidente o direttore del Giuri o qualunque altra legittima potestà innanzi a cui i testimonj debbono comparire e pagheranno un’ammenda da onze 5 sino ad onze trenta” (*Progetto di codice penale* in NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., p. 267).

30. La mancata realizzazione del codice di procedura penale, determinata dalle difficoltà incontrate dal processo di codificazione di estrinsecarsi compiutamente, ci priva dello strumento naturalmente destinato, secondo il dettato costituzionale, a ricomprendere le regole del *trial by jury*, tenuto conto che, nonostante la carta palermitana prevedesse la presenza della giuria per le “materie di fatto” sia penali che civili, il progetto del codice di procedura civile nulla dice in proposito<sup>42</sup>.
31. Eppure le problematiche connesse con il radicale cambiamento del sistema del diritto processuale penale dovevano essere costantemente presenti nel dibattito siciliano del quinquennio 1810-1815, a testimonianza di una riflessione che, seppure nata in un contesto culturale non privo di resistenze<sup>43</sup>, sembrava orientata ad imprimere una significativa accelerazione al processo di modernizzazione delle istituzioni siciliane.

#### IV. IL BIENNIO 1814-1815

32. L'entrata in vigore della costituzione, nel giugno del 1813, e la conseguente formazione del Parlamento bicamerale, facevano emergere immediatamente l'esigenza di una riforma del testo costituzionale<sup>44</sup>, senza che peraltro si fosse completata la redazione dei codici.
33. Paradossalmente, nel biennio 1814-1815, di fatto caratterizzato dal sostanziale fallimento del processo di codificazione, il “problema dei codici” sembrava assumere una posizione centrale nel dibattito parlamentare<sup>45</sup>. Una circostanza che non può meravigliare, proprio per il nesso che legava i codici alla carta costituzionale che, pertanto, veniva a mancare di strumenti indispensabili per la sua piena attuazione.
34. In un clima confuso, nel quale sembrano emergere la litigiosità dell'Assemblea parlamentare e un atteggiamento fortemente ambiguo del Monarca<sup>46</sup>, mentre i progetti di codici già redatti nel 1813 non venivano presi in considerazione, si susseguivano proposte di costituire commissioni per la revisione del testo costituzionale, per la redazione dei

---

<sup>42</sup> Sulle peculiarità di questo progetto, cfr. COCCHIARA, *Tutela dei diritti e procedure* cit.

<sup>43</sup> Sul dibattito sul “problema penale” in Sicilia fra Sette e Ottocento mi permetto di riviare ancora a NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 101-116 e bibliografia ivi cit.

<sup>44</sup> Sulle vicende che determinavano il protrarsi della fase relativa alla sanzione del testo costituzionale, cfr. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni* cit., part. pp. XXXVss.

<sup>45</sup> Sul punto, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., part. pp. 162ss.

<sup>46</sup> Cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 171-188.

codici, per “dare al Regno delle leggi, de’ magistrati e delle forme di procedere”<sup>47</sup>.

35. Così, nella seduta del 22 ottobre 1814, la Camera dei Pari proponeva la costituzione di tre “comitati” formati da nove componenti ciascuno, che avrebbero dovuto occuparsi della “rettifica e proposta delle leggi dirette a supplire e perfezionare quella parte della costituzione che riguarda il potere legislativo, il secondo per il potere esecutivo, il terzo per il potere giudiziario e regolamento di composizione ed attributi delle magistrature”<sup>48</sup>.
36. Pur nella difficoltà di ricostruire l’avvicinarsi delle commissioni, regie o parlamentari<sup>49</sup>, è certo che, alla fine del gennaio del 1815, la Camera dei Comuni era in grado di presentare “la prima parte del piano delle magistrature”, giudicato insufficiente in mancanza di una “novella procedura conveniente al novello ordine”<sup>50</sup> e quella dei Pari, nel prenderne atto, decretava la costituzione di un comitato di “cinque pari per esaminare le proposte dei Comuni”.
37. Qualche giorno più tardi, la stessa Camera Alta invitava i Comuni alla formazione di un “comitato misto per il Bill della organizzazione delle magistrature”<sup>51</sup>. In particolare si sottolineava la necessità che “i lavori da presentarsi dai rispettivi comitati per la formazione dei giuri sieno regolati sulle leggi e forme del giuri d’Inghilterra e portino le giustificazioni della corrispondenza colle forme inglesi, restando però ai medesimi permesso di presentare alla Camera le proprie opinioni ove qualche articolo non sia adattabile alla Sicilia o debba altro supplirsi”<sup>52</sup>.
38. Il 15 febbraio la commissione presentava al Parlamento il *Regolamento provvisorio* delle magistrature, sottolineando come il lavoro fosse consistito, sostanzialmente, nel rivedere compiti e funzioni di “magistrature conosciute in Sicilia” ma anche nel definire “nuove magistrature oggi introdotte dalla costituzione e per le quali è mestieri stabilire la composizione, gli attributi e la procedura”.

---

<sup>47</sup> Così G. ACETO, “*Il giornale patriottico*” (1814-1816) e *Il giornale patriottico di Sicilia*” (1820). *Antologia*, con *Introduzione* di G. BERTI, Palermo 1969, p. 41.

<sup>48</sup> ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1864, I seduta del 1814.

<sup>49</sup> Sulla vicenda delle commissioni, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 171-188.

<sup>50</sup> ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1865, seduta 36 del 30 gennaio 1815.

<sup>51</sup> ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1866, seduta 42 del 13 febbraio 1815.

<sup>52</sup> ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1866, seduta 42 del 13 febbraio 1815.

39. Del tutto innovativa risultava, invece, la parte dedicata al “ramo criminale”, con specifico riferimento al giuri<sup>53</sup>. Difficile dire se a questa commissione sia attribuibile anche la redazione di uno specifico progetto sull’*Assemblea del Giuri*, che veniva pubblicato sulle pagine del *Giornale di Palermo* del 13 marzo 1815<sup>54</sup>.

## V. IL PROGETTO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA DEL GIURI

40. Il progetto presentato alla Camera dei Pari, con la promessa che sarebbe stato seguito di lì a poco dalla “procedura criminale riguardante il giudizio del Giuri”, era accompagnato da un *Rapporto* nel quale il “comitato” riproponeva con forza, in un momento assai delicato, nel quale il dibattito sulla codificazione propendeva da più parti verso il modello francese<sup>55</sup>, una “rilettura inglese” delle istituzioni siciliane.

41. La commissione, dunque, ritenendo superfluo sottolineare l’importanza del *jury* ad una Assemblea parlamentare “i cui membri altre intenzioni non hanno, che di assicurare il vantaggio comune di questo Regno ... e la stabilità di una saggia Costituzione analoga a quella dell’Inghilterra”, teneva a ricordare come “lo stabilimento del Giuri è sempre rimasto vergine fra tutte le calamità, e fra i cambiamenti, e disordini di tutte le leggi che talvolta l’Inghilterra ha sofferto” e sul modello di quel palladio delle libertà aveva costruito, “analogamente alle forme d’Inghilterra”, le modalità di funzionamento del medesimo istituto da introdurre nell’ordinamento siciliano<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Si veda il *Rapporto* del comitato al Parlamento in ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1866, seduta 43 del 15 febbraio 1815.

<sup>54</sup> Si tratta di uno dei tanti “Fogli”, insieme al *Giornale Patriottico*, al *Registro Politico della Sicilia*, alla *Cronica di Sicilia* ed alla *Gazzetta Britannica* di Messina la cui funzione risulta fondamentale nel creare una “vasta eco al dibattito costituzionale” (così ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia* cit., p. xxxii. Per tutti, cfr. C. CAPRA, *il giornalismo dell’età rivoluzionaria e napoleonica*, in V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA, *La stampa italiana dal 500 all’800*, Bari 1976, pp. 515ss.; T. MIRABELLA, *Il giornalismo siciliano dell’Otto Novecento*, in *Storia della Sicilia* diretta da R. Romeo, IX, Napoli 1978, pp. 299-300. Con specifico riferimento alla *Gazzetta britannica*, cfr. G. SPINI, *A proposito di “circolazione delle idee” nel Risorgimento. La “Gazzetta Britannica” di Messina*, in AA.VV., *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, III, Roma 1958, pp. 17-34; M. D’ANGELO, *La “Gazzetta britannica” di Messina e la costituzione siciliana del 1812*, in *Il modello costituzionale inglese* cit., pp. 873-922.

<sup>55</sup> Cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 161-171.

<sup>56</sup> “In adempimento di quanto il Comitato ha promesso, si fa un dovere di presentare alla Camera de’ Pari il suo lavoro sulla istituzione del Giuri. La somma importanza di tale istituzione non fa d’uopo dichiararsi in una Assemblea di cui i membri altre intenzioni non hanno, che di assicurare il vantaggio comune di questo Regno, la vera felicità del Sovrano, e dei suoi successori, e la stabilità di una saggia Costituzione analoga a quella d’Inghilterra. Lo stabilimento del Giuri è sempre rimasto vergine fra tutte le calamità, e fra i cambiamenti, e disordini di tutte le leggi che talvolta l’Inghilterra ha sofferto. Esso ha resistito senza attemparsi giammai alle vicende, che i secoli sempre producono nelle umane fondazioni: e non può punto dubitarsi, che questo abbia impedito il totale distruggimento della Britannica Costituzione, come quello che ha conservato al popolo Inglese i mezzi di sempre ricuperarla. Egli è perciò che l’Inghilterra considera l’istituzione del Giuri come palladio della sua libertà, e questo palladio è da tutti scrupolosamente rispettato. Mentre il Comitato invita la Camera alla lettura di questo travaglio analogo alle forma d’Inghilterra, (siccome la Camera stessa stabili) enuncia il

42. Articolato in cinque titoli, per un totale di 28 articoli, il progetto relativo all' *Assemblea del Giuri*, pubblicato sulle pagine del *Gionale di Palermo*<sup>57</sup> risultava concepito, secondo le direttive della Camera Alta, che si sono prima ricordate, tenendo rigorosamente presenti i *Commentaries on the Laws of England* di William Blackston<sup>58</sup>, il saggio di Jean-Louis De Lolme sulla *Constitution de l'Angleterre*<sup>59</sup>, nonché lo *Developpement de la Theorie de Loix Criminelles* del giurista e magistrato francese Scipion Bexon, testi noti e circolanti nell'ambiente palermitano<sup>60</sup>. Assai probabilmente i redattori avevano tenuto conto anche del *Compendio della costituzione d'Inghilterra*, del quale era stata curata, nel 1813, un'edizione in "aggiunta" al testo della *Costituzione di Sicilia* stampata a Palermo per i tipi del Solli<sup>61</sup>.

43. Il progetto elaborato dalla commissione sembrava prospettare al Parlamento alcune scelte di fondo. In esso, infatti, si faceva riferimento esclusivamente alla giuria penale, laddove il testo della costituzione aveva fatto esplicita menzione, come si è ricordato, delle "materie tutte di fatto ne' giudizj sì civili che penali"<sup>62</sup>.

44. Esso prevedeva l'introduzione, nell'ordinamento siciliano tanto della giuria d'accusa (gran Giuri), chiamata "ad esaminare le accuse, o le denunce, prender conto dei fatti, e secondo il proprio concetto dichiarare se debba, o no aver luogo compilazione di processo", quanto della giuria di giudizio (piccolo Giuri), che "esercita le funzioni di fatto dopo le accuse ammesse dal gran Giuri, o trasmesse dai Magistrati competenti".

---

medesimo, che non trascurerà di presentare fra poche sedute la procedura criminale riguardante il giudizio del Giuri. In essa si osserverà nel gran dettaglio tutto ciò che debba praticarsi, e nella medesima il Comitato ha ragione di sperare di far conoscere di non difficile intrapresa questo nuovo stabilimento" (*Giornale di Palermo*, n. 128 del 13 marzo 1815, p. 491).

<sup>57</sup> Sui numeri 128, 130 e 132 del 13, 20 e 27 marzo del 1815, cfr. *Appendice*.

<sup>58</sup> SPOTO, *Le «fonti» ideologiche* cit., p. 461, nt. 8, sottolinea come i costituzionalisti siciliani conoscessero "molto bene" i *Commentaires* di Blackstone.

<sup>59</sup> Sulla diffusione dell'opera di De Lolme in Sicilia, della quale, nel 1814, si pubblicava una traduzione a Palermo, cfr. E. SCIACCA, *La fortuna di Jean-louis De Lolme in Sicilia*, in *Memorie e rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale*, ser.IV.1 (1991), pp. 261ss.; ID., *De Lolme e la genesi del modello costituzionale inglese*, in *Il pensiero politico*, XXXII.1 (1999), pp. 92ss.; J.P. MACHELON, *Aux sources du constitutionnalisme sicilien: la Constitution de l'Angleterre de Jean Louis De Lolme (1771)*, in *Il modello costituzionale inglese* cit., pp. 739-770.

<sup>60</sup> Sulla circolazione in Sicilia di quelle opere, cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., part. pp. 79-81.

<sup>61</sup> Sul significato assunto, in quell'operazione editoriale, dal *Compendio della Costituzione d'Inghilterra*, cfr. le osservazioni di ROMANO, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia* cit., pp. lx-ss.

<sup>62</sup> E' quanto sottolinea, per la Francia rivoluzionaria, PADOA SCHIOPPA, *La giuria all'Assemblea Costituente* cit., p. 82.

45. Se “le persone destinate ad esercitare le facoltà del gran Giuri” dovevano essere 23, la medesima giuria d’accusa era composta da non meno di 12 individui, il piccolo Giuri risultava composta da “non meno, né più” di dodici persone su un totale di 48 soggetti destinati ad esercitarne le facoltà”.
46. Le liste dei giurati si rinnovavano due volte l’anno, a marzo ed a settembre. Requisiti richiesti per l’ammissione nelle liste, oltre alla “probità” ed al “talento”, erano la maggiore età (21 anni), la cittadinanza siciliana, il godimento di una rendita “sopra fondi” non inferiore alle 100 onze l’anno “per essere gran Giuri del Regno” e di 300 onze “per quello della Capitale Palermo”. Per far parte del piccolo Giuri era sufficiente (oltre ai requisiti di età, cittadinanza e domicilio) il godimento di una rendita annua non inferiore alle 40 onze “rispetto al piccolo Giuri del Regno” e di 200 onze “rispetto a quello della Capitale”.
47. Costituivano motivo di esclusione lo *status* di ecclesiastico, l’esercizio di un “mestiere servile”, la condanna ad una pena infamante, l’esser impiegato “del Potere Esecutivo, eccetto i Giudici di Pace”, l’avere procedimenti penali in corso.
48. Il progetto faceva riferimento alla circostanza che “nel primo del mese di Settembre, e di Marzo d’ogn’anno il Capitano d’ogni Città, ove la legge stabilisce la residenza del Giuri, presenterà al Giudice di diritto le liste, continenti i nomi delle persone, dalle quali dev’essere prescelto il Grande, ed il piccolo Giuri”, nulla aggiungendo però sui meccanismi di predisposizione della lista contenente i nomi dei possibili giurati e sulla ulteriore selezione. Peraltro esso taceva sulla facoltà dell’accusato di ricusare i giurati e sulle modalità di deliberazione della giuria (a maggioranza o all’unanimità di giudizio) per la condanna dell’imputato.
49. La bozza si chiudeva con la puntuale elencazione dei “delitti” per i quali non era ammessa la giuria d’accusa o quella di giudizio, o entrambe.

## **VI. QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA**

50. La redazione del progetto sull’*Assemblea del Giuri* non esauriva il complesso e tormentato percorso del processo di modifica e di attuazione della carta costituzionale del 1812.
51. Il 6 maggio 1815 il Parlamento presentava al Sovrano, nella sua stesura definitiva, il *Regolamento per le magistrature di Sicilia* che, modificando il testo costituzionale, sanciva all’art. 2 che “La magistratura di Sicilia si compone dai giudici, dai giuri, dai tribunali e dalle corti” e che prevedeva

la presenza, sul territorio del Regno, di “sette corti di giuri che si riuniranno in altrettanti comuni da destinarsi dalla S.M.” fra i centri urbani indicati dal Parlamento in un’apposita lista<sup>63</sup>.

52. Si prevedeva altresì che il *Piano*, ottenuta la sanzione di Ferdinando, sarebbe potuto entrare in vigore a partire dal primo settembre di quell’anno.

53. Tuttavia, accusando ritardi e lentezze nello svolgimento dei lavori, l’8 maggio il Parlamento, “non avendo potuto nella presente sessione terminare le sue fatiche riguardanti l’Alta Corte de’ pari e de’ giuri” deliberava, ancora una volta, che fosse la commissione incaricata della redazione dei codici ad assumersi l’onere di “formare anche i regolamenti sulle composizioni, attributi e procedure dell’Alta Corte de’ Pari e delle Corti de’ Giuri, affinché nella sessione vengente sieno tali progetti sottoposti alla discussione e votazione del Parlamento e quindi alla sovrana sanzione”<sup>64</sup>. Tale dichiarazione induce a ritenere che il progetto relativo all’*Assemblea del Giuri*, forse sottoposto ad una valutazione delle Camere, dovesse essere stato respinto o, comunque, giudicato insufficiente.

54. In ogni caso, la partenza del sovrano dall’Isola e il recupero del trono napoletano da parte dei Borbone dovevano chiudere, definitivamente, la stagione costituzionale siciliana.

55. La vicenda del *jury*, quale viene delineandosi attraverso la lettura degli atti delle sessioni parlamentari, sembra incarnare il paradosso di quell’esperienza costituzionale, facendone emergere tutte le ambiguità e rilevando, nel contesto, la mancanza, a parte qualche eccezione, di una solida “cultura costituzionale” all’interno del Parlamento.

56. I verbali delle sedute del Parlamento, sostanzialmente, si riducono a mere registrazioni “notarili” delle proposte delle Camere, e non lasciano trasparire le motivazioni politiche o ideologiche sottese agli orientamenti prospettati.

57. Anche il tentativo di ritrovare, nella cultura siciliana del tempo, significative tracce dell’ampio dibattito sul *trial by jury*, che a partire dall’ultimo decennio del Settecento aveva raggiunto tutta l’Europa, si è rivelato vano.

---

<sup>63</sup> ASP, *Real Segreteria*, Incartamenti, v. 5433, ff. 21r-22v.

<sup>64</sup> ASP, *Protonotaro del Regno*, Parlamenti, v. 1867, seduta 76 dell’8 maggio 1815.



58. Eppure nell'Isola l'opera di Montesquieu, attraverso la quale, come è stato rilevato, l'esistenza di giudici non togati era entrata "nell'orizzonte dell'Europa della cultura"<sup>65</sup> per non esser più dimenticata, era assai nota e la sua presenza è documentata almeno in alcune importanti biblioteche private<sup>66</sup>.

59. Peraltro non può escludersi l'influenza esercitata in proposito da Cesare Beccaria, altro autore ben noto in Sicilia<sup>67</sup>, o da Gaetano Filangieri, la cui fortuna nell'Isola era tale che, fra il 1789 e il 1791, veniva approntata a Catania, una ristampa de *La scienza della legislazione*<sup>68</sup>, scritto nel quale l'autore dedicava ampio spazio ai giudici del fatto<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> Così A. PADOA SCHIOPPA, *Fattori e avversari della giuria penale alle soglie della rivoluzione francese, in Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, p. 551.

<sup>66</sup> Appare significativo a tal proposito che il giurista Filippo Foderà riconoscesse che "il gran Montesquieu non solo combattè gli abusi delle leggi criminali allora in uso, non solo fece conoscere qualche più ben'ideata Legislazione, come quella dell'Inghilterra, ma propose utili vedute ..." (*Principj della legislazione criminale e della riforma de' codici criminali*, Palermo 1813, p. 77). Ed ancora: "né il Montesquieu a queste sole materie si trattiene, che riguardano il Codice penale, altre utilissime vedute propone riguardanti la criminale Processura. Egli tratta delle Magistrature, se convenga al Monarca, o a' Ministri il giudicare, quanto sieno pericolosi i particolari Commissarij nella compilazione de' processi, e quai Tribunali si convengano ai diversi governi, ed ove può essere utile ed ove dannoso un Magistrato di Censura. Rende ragione del Giudizio de' Giuri e di quello de' Pari del Regno d'Inghilterra, e molte savie riflessioni fa sull'eccellente processura Inglese" (pp. 79-80). Sulla presenza della più significativa letteratura giurpolitica europea nelle biblioteche private siciliane, cfr. F. STRANO, *Catalogo ragionato della Biblioteca Ventimilliana esistente nella Regia Università degli Studj di Catania*, Catania 1830; D. LIGRESTI, *Il catalogo della biblioteca "Biscari"*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, LXXII (1976), pp. 275-288; LXXIII (1977), pp. 187-251.

<sup>67</sup> Si vedano le osservazioni svolte da C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Londra 1774 (rist. an. Milano 2001), pp. 16-18.

<sup>68</sup> Il dato è sottolineato in G. GIARRIZZO, *Cultura e economia nella Sicilia del '700*, Caltanissetta-Roma 1992, p. 135. Sulla diffusione del pensiero e dell'opera di Gaetano Filangieri nell'Isola, cfr. le osservazioni di E. DI CARLO, *La fortuna del Filangieri in Sicilia*, in *Il Circolo Giuridico "L. Sampolo"*, n.s., XX (1949), pp. 257-261, nonché il più recente scritto di R. FEOLA, *Tra utopia e prassi: il pensiero politico di Filangieri ed il riformismo in Sicilia*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, a cura di L. D'ALESSANDRO, con Introduzione di A. VILLANI, Napoli 1991, pp. 295-335.

<sup>69</sup> G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione e opuscoli scelti*, Firenze 1821, III, pp. 5-11. La logica della Giuria si rinveniva, per il pensatore napoletano, nella circostanza che, anche a questo proposito, l'esperienza inglese era maestra, dal momento che "la britannica nazione ... è la sola in Europa dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne' criminali giudizi". Partendo dalla considerazione che "per esaminare la verità di un fatto basta una buona logica, che più frequentemente ci vien data dalla natura, di quello che si acquisti coll'arte", Filangieri indicava non tanto i requisiti indispensabili dei giudici di fatto, quanto piuttosto le "qualità negative" che essi non dovrebbero avere, lasciando al presidente la scelta di tali giudici: "Un'età minore di 25 anni; un patrimonio che non sorpassi un dato valore; la stolidezza e la frenesia, derivata o dall'età o da malattie, o da vizio organico o da qualunque altra causa; l'esercizio di un mestiere infamante; l'essere o sub giudice per l'accusa di qualunque delitto, o l'aver subita una pena afflittiva di corpo; queste sono le qualità negative che la legge dovrebbe fissare per determinare piuttosto che non potrebbe esser scelto per giudice del fatto, che chi dovrebbe esserlo". Compito dei giudici del fatto è la determinazione della verità, della falsità o dell'incertezza dell'accusa "combinando il proprio criterio col criterio legale". Dopo aver deciso della verità del fatto essi dovrebbero decidere "del grado del delitto". Con riferimento alla composizione della Giuria, Filangieri riteneva necessario attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'ordinamento inglese: "In ogni provincia" -egli scriveva- "l'albo del preside dovrebbe contenere 48 giudici, presi dagli abitanti dell'istessa provincia, da' quali in ogni giudizio si dovrebbero scegliere, col consenso dell'accusato, i dodici giudici che unanimemente decider dovrebbero del fatto", con l'unica differenza che mentre il pannel inglese veniva rinnovato ogni tre mesi, si proponeva una revisione annua della lista. Un tale numero, concludeva Filangieri, "pare bastevole a favorire la

60. Nonostante la circolazione e la conoscenza di tali opere la cultura giuridica isolana fra Sette ed Ottocento, pur avvicinandosi ai temi cari all'illuminismo penale europeo<sup>70</sup> non affrontava in maniera matura il problema della giuria.
61. Così, ad esempio, nel suo *Saggio sopra la legislazione di Sicilia*, pubblicato nel 1790, l'avvocato palermitano Francesco Paolo di Blasi, pur dedicando tre paragrafi al sistema dell'amministrazione della giustizia ed ai processi civili e penali, proponendo numerose riforme ed additando con severità l'arretratezza ed i mali del sistema siciliano, non faceva cenno al giudizio dei pari<sup>71</sup>.
62. Lo stesso può dirsi a proposito dei *Principj della legislazione criminale* dell'avvocato agrigentino Filippo Foderà che, nonostante facesse espresso riferimento nella sua opera al giudizio dei pari, non sembrerebbe propenso ad una sua introduzione nell'ordinamento siciliano. Una circostanza che, peraltro, può trovare spiegazione anche nell'adesione del Foderà al pensiero di Jeremy Bentham, notoriamente contrario al *trial by jury*<sup>72</sup>.
63. Pertanto, se la previsione dei costituenti siciliani circa l'introduzione del *jury* nell'ordinamento isolano può certamente considerarsi omogenea con l'operazione culturale posta in essere nel biennio 1810-1812, tendente alla realizzazione di una carta "habillé a l'Anglaise"<sup>73</sup>, secondo un orientamento, come si è detto, comune alle altre costituzioni "inglesi" delle isole mediterranee, essa non era certamente frutto di una solida e matura riflessione.
64. Allo stesso tempo la scelta dell'introduzione del *jury*, al di là dell'immediato richiamo a principi del diritto anglosassone, risultava

---

libertà delle ripulse, così necessaria per garantire la sicurezza dell'uomo che si ritrova avvinto ne' legami della giustizia, e per ispirargli quella confidenza, senza della quale i decreti della giustizia potrebbero comparire ugualmente orribili, che gli attentati della violenza e della forza".

<sup>70</sup> Sul punto cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 13-33.

<sup>71</sup> F. DI BLASI, *Saggio sopra la legislazione di Sicilia*, Palermo 1790, ora in *Opuscoli*, a cura di M. C. CALABRESE, Caltanissetta 1994, pp. 74-82.

<sup>72</sup> FODERÀ, *Principj della legislazione criminale* cit., ribadiva più volte di avere tenuto in grande considerazione il pensiero di Bentham, pur sottolineando la propria indipendenza di giudizio l'addove non trovava convincente quanto asserito dal pensatore inglese. Ad esempio, a p. 127, scrive: "io ho seguito fedelmente Bentham in tutto ciò, che appartiene alla indivisibile verità, ma in questo luogo mi sono tanto allontanato dal suo metodo di deconposizione, quanto vi posso presentare il mio come originale". Sulla contrarietà manifestata da Bentham nei confronti della giuria, che doveva suscitare la "meraviglia dei suoi lettori francesi", cfr. PADOA SCHIOPPA, *La giuria all'Assemblea Costituente* cit., p. 86 e nt. corrispondente.

<sup>73</sup> L'espressione, utilizzata dal Bentinck nei suoi diari, è riportata da L. GIARDINA, *Lord Bentinck e il suo Sicilian Journal (1812-1814)*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, LXXI (1975), pp. 372-373.

coerente con gli orientamenti maturati nel dibattito europeo che, a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, aveva individuato nel “giudizio dei pari” uno degli strumenti più efficaci per combattere le storture della giustizia penale di antico regime<sup>74</sup>. In particolare la “costituzionalizzazione del problema dei codici”<sup>75</sup>, finiva col ricollegare, anche sotto questo profilo, l’esperienza siciliana al costituzionalismo di matrice francese che si caratterizzava, seppure nella varietà delle soluzioni adottate, per la distinzione fra giudici del fatto e giudici del diritto<sup>76</sup>, rinviando poi alla codificazione il compito di delineare il *trial by jury*.

65. In questa logica, però, la giuria finiva col perdere quel ruolo di “palladio” della costituzione che la commissione aveva voluto sottolineare nel *Rapporto* che accompagnava il progetto sull’*Assemblea dei Giuri*.

66. Nell’esperienza siciliana, come ha sottolineato Bartolomé Clavero, la connessione fra costituzione e codici faceva sì che “el jurado pende de legislación, de los Codici como se nos ha dicho, y aún de reserva especial de sanción ... A mediados de mayo de 1815, en las postrimerías mismas de esta experiencia constitucional, el parlamento urge la formación del código pertinente a la institución del jurado. Parece quererse combinar modelos. Con esta dependencia de codificación, el *giuri* no es el *jury*”<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> In particolare, sul dibattito svoltosi in Francia a proposito del *jury*, si vedano, R. MARTUCCI, *La costituzione e il problema penale in Francia (1789-1792)*, I, *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano 1984; PADOA SCHIOPPA, *La giuria all’Assemblea Costituente* cit.:64; ID., *Fattori e avversari della giuria penale* cit.; ID., *La giuria penale in Francia, dai “philosophes” alla costituente*, Milano 1994.

<sup>75</sup> Cfr. *supra*, nt. 31.

<sup>76</sup> Ad esempio, l’art. 150 della costituzione bolognese del 1796 recitava: “Vi è un Presidente, un pubblico Censore, dodici Giudici del fatto, tre di diritto, tre Processanti, tre Assessori, un Pubblico Difensore, un Procuratore e un Sollecitatore eletti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta nell’art. 81” e, più oltre, l’art. 165 stabiliva che “in ogni causa un Giudice del diritto nominato dal Presidente avverte i sei Giudici del fatto delle leggi, e dei principi legali che riguardano la causa e le prove, e riduce la questione ai suoi giusti termini” (cfr. il testo in *Le costituzioni italiane*, a cura di A. AQUARONE, M. D’ADDIO, G. NEGRI, Milano 1958, pp. 24-25). La costituzione della Repubblica cispadana del 1797 manteneva, invece, la giuria d’accusa e la giuria giudicante e ne indicava specificamente le funzioni negli artt. 258-273. In particolare, si stabiliva “che riguardo ai delitti comportanti opena afflittiva o infamante nessuno poteva essere giudicato se non sopra una accusa ammessa dai giurati: un primo “corpo di giurati” avrebbe dichiarato se l’accusa dovesse essere ammessa: un altro doveva ‘riconoscere il fatto’; infine i tribunali criminali avrebbero fissato la pena stabilita dalla legge. I giurati non dovevano dare altro che un voto segreto. Direttore del corpo dei giurati era per istituto il presidente del tribunale penale. La giuria giudicante doveva essere composta di almeno dodici giurati, con la facoltà di ricasazione da parte dell’imputato e con il divieto ai giudici di proporre agli stessi giurati questioni complesse” (così A. MARONGIU, *Corte di assise* (storia), in *Enciclopedia del Diritto*, X (1962), p. 777). Analoghe disposizioni si leggono nelle carte costituzionali della Repubblica cisalpina del 1797 e del 1798, della Repubblica di Genova del 1797 e del 1802, della Repubblica Romana del 1798, della Repubblica partenopea del ’99 e della Repubblica Italiana del 1802 (per questi testi, cfr. *Le costituzioni italiane* cit., *ad v.*).

<sup>77</sup> CLAVERO, *Giurati come in Inghilterra* cit., p. 264.

67. Ancora una volta, sotto la “vernice inglese”<sup>78</sup> si intravedevano, talvolta mescolati maldestramente e innestati su una logica istituzionale che sostanzialmente continuava a rimanere legata al passato<sup>79</sup>, suggestioni e modelli scarsamente compatibili, in un contesto che, di fatto, avrebbe vanificato la portata di quegli “innesti” che non trovavano adeguato alimento in una cultura giuridica e politica solo epidermicamente partecipe al dibattito europeo.

---

<sup>78</sup> L’espressione veniva usata dall’abate Tognini, che definiva la costituzione siciliana del 1812 “una mostruosa mescolanza di vernice inglese e di corruzione francese” (cfr. NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra* cit., p. 804).

<sup>79</sup> NOVARESE, *La carta siciliana del 1812* cit.

## Appendice

### *Rapporto del comitato riguardo all'Assemblea del Giuri\*.*

In adempimento di quanto il Comitato ha promesso, si fa un dovere di presentare alla Camera de' Pari il suo lavoro sulla istituzione del Giuri. La somma importanza di tale istituzione non fa d'uopo dichiararsi in una Assemblea di cui i membri altre intenzioni non hanno, che di assicurare il vantaggio comune di questo Regno, la vera felicità del Sovrano, e dei suoi successori, e la stabilità di una saggia Costituzione analoga a quella d'Inghilterra. Lo stabilimento del Giuri è sempre rimasto vergine fra tutte le calamità, e fra i cambiamenti, e disordini di tutte le leggi che talvolta l'Inghilterra ha sofferto. Esso ha resistito senza attemparsi giammai alle vicende, che i secoli sempre producono nelle umane fondazioni: e non può punto dubitarsi, che questo abbia impedito il totale distruggimento della Britannica Costituzione, come quello che ha conservato al popolo Inglese i mezzi di sempre ricuperarla. Egli è perciò che l'Inghilterra considera l'istituzione del Giuri come palladio della sua libertà, e questo palladio è da tutti scrupolosamente rispettato. Mentre il Comitato invita la Camera alla lettura di questo travaglio analogo alle forme d'Inghilterra, (siccome la Camera stessa stabilì) enuncia il medesimo, che non trascurerà di presentare fra poche sedute la procedura criminale riguardante il giudizio del Giuri. In essa si osserverà nel gran dettaglio tutto ciò che debba praticarsi, e nella medesima il Comitato ha ragione di sperare di far conoscere di non difficile intrapresa questo nuovo stabilimento.

#### *Della Assemblea del Giuri.*

##### Titolo I.

#### *Composizione del Giuri, e maniera di convocarlo, e formarlo.*

Art. I. Nelle materie criminali determinate dalla Legge ciascuno è sottoposto al giudizio del Giuri.

Art. 2. Le persone destinate ed esercitare le facoltà del gran Giuri debbono essere ventitre.

Art. 3. Compongono il gran Giuri non meno di dodici.

Art. 4. Le persone destinate ad esercitare le facoltà del piccolo Giuri debbono essere quarantotto.

Art. 5. Compongono il piccolo Giuri non meno, né più di dodici.

Art. 6. Il Giuri composto da donne per l'oggetto de' ventre inspiciendo, o per altri casi, che la legge stabilisce, sarà chiamato d'ordine del Capitano tutte le volte, che il Magistrato presiede nell'Assemblea de' Giuri ne faccia domanda.

---

\* *Giornale di Palermo*, nn. 128, 130 e 132.

Art. 7. Presiede alle Assemblee del grande e del piccolo Giuri il primario Trib. Civile del Regno, o il Magistrato o il Giudice Criminale del luogo.

Art. 8. Vi assiste l'Avvocato, o il suo Procuratore della Legge per le sue incumbenze.

Art. 9. V'intervengono per la formazione, e legalità degli atti un Cancelliere, e gli Ufficiali necessarj.

Art. 10. Nel primo di Settembre, e di Marzo d'ogn'anno il Capitano d'ogni Città, ove la legge stabilisce la residenza del Giuri, presenterà al Giudice di diritto le liste, continenti i nomi delle persone, dalle quali dev'esser prescelto il Grande, ed il piccolo Giuri.

Art. 11. Queste persone legittimamente notificate debbono trovarsi nel giorno stabilito al luogo dell'Assemblea.

Art. 12. Il piccolo Giuri risulterà dal numero legale di quei Membri, che resteranno abili a conoscere, e giudicare dietro le ricuse dell'imputato, e dell'Avvocato della Legge.

## Titolo II

### *Qualità del grande e piccolo Giuri.*

Art. 13. I componenti il gran Giuri saranno scelti fra le persone primarie, che si distinguono per probità e per talento.

Art.14. Nessuno potrà esser membro del gran Giuri.

1. Se non abbia l'età di 21 anni.
2. Se non sia Cittadino Siciliano domiciliato in uno de'Comuni compresi nel distretto del gran Giuri medesimo.
3. Se non abbia sopra fondi una rendita netta, non minore di once cento all'anno per essere gran Giuri del Regno e di once 300 per quello della Capitale Palermo.

Art. 15. Perché uno possa essere annoverato nel piccolo Giuri, oltre ai requisiti dell'età, cittadinanza e domicilio di sopra espressi, bisogna, che possenga una rendita netta non minore di once quaranta annue rispetto al piccolo Giuri del Regno, e di once ducento in ogni anno rispetto a quello della Capitale.

Art. 16. Sono esclusi dalla carica di grande, e piccolo Giurato:

1. Gli accusati criminalmente fino a quando non sarà cancellata l'accusa.
2. Coloro che abbiano sofferta una pena afflittiva infamante.
3. Gl'impiegati del Potere Esecutivo, eccetto i Giudici di Pace.
4. I cittadini ch'esercitano un mestiere servile.
5. Gli Ecclesiastici.

Art. 17. Possono esentarsi dall'esercizio della carica di Giurati, quando legalmente lo giustifichino, gli ammalati, coloro che abbiano compiti 70 anni, quelli che da un anno prima di essere stati notati tra i componenti il grande, o il piccolo Giuri non abitavano nel Distretto dipendente dal gran Giuri stesso; i Medici, i Chirurghi, gli Speciali, gli Avvocati, i Procuratori, e gli Officiali dei Tribunali.

### Titolo III.

#### *Competenza del gran Giuri, e del Giudice di diritto presso il medesimo.*

Art. 18. Appartiene al gran Giuri in tutti i delitti, che la Legge non eccettua, esaminare le accuse, o le denunce, prender conto dei fatti, e secondo il proprio concetto dichiarare se debba, o no aver luogo compilazione di processo.

Art. 19. Prima di riunirsi il gran Giuri per l'oggetto per cui fu convocato il Tribunale o Giudice di diritto, che vi presiede riceverà da ogni membro il giuramento di bene esercitarne la funzione, e di non preferire il giudizio, che secondo i dettami della propria coscienza.

L'istruisce preliminarmente degli articoli in esame, e dà, ove ne sia richiesto, il suo parere. In fine riceve le dichiarazioni del gran Giuri scritte sulle accuse.

### Titolo IV.

#### *Competenza del piccolo Giuri, e del Giudice di Dritto presso il medesimo.*

Art. 20. Il piccolo Giuri esercita le funzioni di fatto dopo le accuse ammesse dal gran Giuri, o trasmesse dai Magistrati competenti.

Art. 21. Il Tribunale, o Giudice di Diritto presente il piccolo Giuri raccoglie le prove del delitto, le discolpe degli imputati, e tutto ciò che serve all'istruzione del processo.

Art. 22. Può altresì il piccolo Giuri in questo periodo interrogare i testimonj, gl'incolpati, e gli accusati sulle circostanze che crederà condecanti allo schiarimento della verità.

Art. 24. Quando l'accusato è dichiarato colpevole, e non ha motivi legittimi di arrestare il corso della giustizia, il Tribunale, o Giudice di Diritto pronunceranno la sentenza che applica al delitto la pena.

### Titolo V.

#### *De' delitti per i quali non procede il grande, o il piccolo Giuri, o entrambi.*

Art. 25. Sono eccettuati dalla competenza del gran Giuri.

1. I delitti, che attaccano direttamente lo Stato e le prerogative della Nazione.
2. Quelli, che per la pubblica tranquillità esigono pronta compressione.
3. I delitti di furto, ratto, incendio, e mutilazione di membri, di cui si querela la parte offesa.

Art. 26. Per tali delitti procede il Magistrato competente, ne ammette l'accusa, ed istruisce il processo, riserbando al piccolo Giuri il giudizio sul fatto.

Art. 27. Non soggiacciono al giudizio del piccolo Giuri i delitti per cui procede l'Alta Corte del Parlamento, o l'Alta Corte de' Pari per trasmissione di accusa da un gran Giuri.

Art. 28. Sono eccettuati dalla competenza del grande, e piccolo Giuri:

1. Le controvvenzioni alle Leggi di Assisa, ed a quelle che riguardano la rendita Nazionale.
2. I delitti provenienti da ubbriachezza, da infingardaggine, o da vita vagabonda.
3. Le mancanze di rispetto commesse dai Giudici, e Magistrati subalterni verso i Tribunali superiori, allorché procedano con ingiustizia, oppressione, o irregolarità nel ramo, ch'è stato ad essi affidato; quando persistano a voler conoscere una causa, ch'è stata sospesa o avocata.
4. Le prevaricazioni de' Capitani, Carcerieri, ed altri Ufficiali di Giustizia ne' processi; ove rechino danno alle parti, o per trascurazione del loro dovere, o per atti di oppressione, di estorsione, o collusione.
5. Le fraudolenti estorsioni degli officiali impiegati presso i Tribunali, Giudici, e Magistrati.
6. Le mancanze commesse dai Giurati, quando chiamate non si presentano, o rifiutano di prestare il giuramento, di pronunziare le dichiarazioni, che occorrono, o commettono altre controvvenzioni di simil natura.
7. I delitti dei testimonj, che citati non si presentano, o che ricusano di deporre, o che prevaricano nelle deposizioni dopo il giuramento.
8. I delitti delle parti nel corso di un processo per alcune controvvenzioni alle regole stabilite per rifiuto di pagare ciò che il Tribunale ha ordinato, o che ha risolto nella conciliazione il Giudice di Pace.

E finalmente ogni violenza che si commette, resistendo agli ordini di arresto nelle forme legali notificati, o strappando dalla giustizia un prigioniero legittimamente arrestato.